



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma 23 luglio 2009

**A TUTTE LE SOCIETA'
SCHERMISTICHE INTERESSATE**

- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: Lettera CONI inerente le posizioni contributive avanzate dall'ENPALS

Si trasmette in allegato la lettera pervenuta dal CONI inerente le richieste di regolarizzazione delle posizioni contributive avanzate dall'ENPALS a organismi sportivi dilettantistici.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Salvatore Ottaviano

Allegato: 1





Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000179/09

Roma, 21 Luglio 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: richieste di regolarizzazione di posizioni contributive avanzate dall'ENPALS a organismi sportivi dilettantistici. Non assoggettabilità dei compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Si ha notizia che l'ENPALS continua ad avanzare pretese di "regolarizzazione di posizioni contributive" relativamente alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici ad istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, inviando a detti sodalizi diffide e procedendo nei loro confronti alla redazione di processi verbali.

Al riguardo questo Comitato Olimpico, per le ragioni rappresentate sull'argomento a codesti enti in indirizzo con la propria nota del 19 dicembre 2006, qui allegata, ad ogni buon fine, in copia, ritiene utile ribadire di non reputare sussistente l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

E ciò anche quando detti compensi vengano erogati a fronte di attività non direttamente connesse a manifestazioni sportive dilettantistiche.

Tesi, questa, che trova, peraltro, ulteriore, totale conferma nelle norme recentemente intervenute in materia.

E' noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dall'art. 35, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 aprile 2009, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 63-bis del

d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svolgono anche attività "di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari".

E', peraltro, utile tener presente che dopo gli incontri intervenuti sull'argomento con il CONI, l'ENPALS ha emanato, il 7 agosto 2006, la circolare n. 13, con la quale:

- ✓ in accoglimento alla tesi sostenuta da questo Comitato Olimpico, ha riconosciuto non esservi obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ con riferimento ai compensi in trattazione percepiti nell'esercizio di arti e professioni, come tali non inquadrabili, quindi, fiscalmente tra i redditi diversi, e al dichiarato scopo di favorire una corretta applicazione della disciplina dettata dal ripetuto art. 67 del TUIR, ha evidenziato una serie di indici idonei a connotare l'attività professionale come tale.

In relazione a questo ultimo punto non è superfluo considerare che, qualora il richiamo agli indici caratterizzanti l'esercizio di arti e professioni sia finalizzato a motivare eventuali rilievi e contestazioni dell'ENPALS sulla qualificazione fiscale dei compensi in parola, occorre tener conto che, in base all'enunciato dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 19956, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – norma da ritenersi principio generale in materia – il contributo previdenziale "....è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi".

Va da sé, quindi, che nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria, è legittimato a qualificare diversamente i redditi in questione.

* * * * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)





Coni

Coor.to Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0510

Roma, 19 dicembre 2006

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Ai Comitati Regionali e Provinciali CONI

Loro sedi – via e-mail

Oggetto: Proroga regolarizzazione posizioni contributive pregresse presso l'ENPALS
– non assoggettabilità compensi corrisposti da organismi sportivi
dilettantistici.

Il prossimo 16 gennaio 2007, verrà, come noto, a scadere la proroga accordata, da ultimo, dall'ENPALS, con messaggio n. 3 del 16 ottobre 2006, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli istruttori presso società sportive.

In proposito, a conferma di quanto rilevato nelle precedenti comunicazioni in materia, si osserva quanto segue:

con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono state adeguate le categorie di lavoratori assicurate obbligatoriamente presso l'ENPALS.

Tra le nuove categorie di assicurati elencate nel decreto, interessano gli organismi sportivi quelle riportate sotto i seguenti numeri:

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

In ordine ai soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra, l'ENPALS, con la circolare n. 7, del 30 marzo 2006, ha affermato che il richiamo agli impiegati e operai di cui al n. 20) va riferito ai lavoratori dipendenti ovvero utilizzati in via non occasionale, mentre, per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi l'obbligatorietà all'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro.

Quanto ai soggetti ricompresi nel n. 22), ha specificato l'ente previdenziale che, oltre ai dipendenti delle società sportive, l'obbligo di iscrizione è stato ora esteso anche a figure professionali tipiche del settore, quali i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori.

Con particolare riguardo ai direttori tecnici, l'ENPALS ha poi puntualizzato che, qualora tali soggetti svolgano un'attività riconosciuta di natura professionistica dalle federazioni sportive nazionali, essi saranno assicurati al Fondo sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS stesso.

Ciò nella considerazione che riguardo allo sport professionistico restano fermi i criteri individuatori delle categorie professionali assicurate presso il predetto ente, in quanto regolati dalla legge n. 91/1981.

In relazione al settore dello sport dilettantistico, l'adozione in concreto delle disposizioni sin qui considerate ha comportato forti divergenze sul piano interpretativo tra il CONI e l'ENPALS relativamente alla delimitazione dell'area applicativa dello "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento contributivo dei compensi conseguiti in detto ambito, rientranti fiscalmente nella categoria dei redditi diversi.

Tale problematica ha costituito oggetto di confronto negli incontri avuti dal CONI unitamente agli Enti di promozione sportiva con l'ENPALS, prima direttamente e in un momento successivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, a seguito dei quali l'ENPALS ha emanato la circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

Con tale atto, in accoglimento della tesi sostenuta dal CONI, l'ente chiarisce che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

A conclusione dei suddescritti incontri non è stato possibile, invece, raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l'ENPALS in merito ad una proposta di assoggettamento contributivo delle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici (attualmente classificabili come redditi diversi), con il riferimento a parametri già in atto in materia fiscale, soluzione da recepirsi, poi, in un testo normativo.

Sempre in tema di contribuzioni previdenziali, e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'ENPALS, è utile tener presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 2, comma 29, è da ritenersi principio generale in materia, che il contributo *"è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi"*. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria può qualificare differientemente i redditi in questione.

Si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni dilettantistiche, qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo), come riconosciuto dallo stesso ENPALS nella circolare soprarichiamata (n. 13 del 7 agosto 2006).

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)